

GIORGIO DE NOVA — CODICE CIVILE 2021

Libro quinto: Del lavoro — Capo V: Società per azioni

2380-bis. *Amministrazione della società.* — 1. La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale (1). **L'istituzione degli assetti di cui all'art. 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori** (2).
2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

3. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

4. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.

5. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea (c. 2409-XI¹, 2409-XIX¹).

(1) Così sostituito dall'art. 377.2, d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14, in *Leggi coll. XXII*, 2.

(2) Ultimo periodo aggiunto dall'art. 40.2, d.lg. 26 ottobre 2020, n. 147. L'art. 42, d.lg. cit., così dispone: «Il presente decreto entra in vigore alla data di cui all'art. 389, comma 1, del d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 37, commi 1 e 2, e 40».